

ALBO N. 84

dal 03 MAR 2021 al 18 MAR 2021

# XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 17/21

## DETERMINAZIONE N. 051 / 21


**OGGETTO:** Determina a contrarre affidamento servizio di sanificazione dei locali della sede della XV Comunità Montana con impegno e liquidazione fatture.

CIG: Z3B307BB4C

CIG: Z7F30B18D4

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Il 03/03/2021



L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO (25.02.2021)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario Straordinario Liquidatore di questo Ente, in data 31.12.2020, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti i DPCM riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Dato atto:

- Che si è reso indispensabile, indifferibile ed urgente attivare interventi di sanificazione degli uffici della sede dell'Ente al fine di prevenire forme di contagio da COVID-19;
- Che la XV Comunità Montana non dispone di proprie risorse umane e materiali per l'organizzazione e la gestione del suddetto servizio di sanificazione;
- Che si rende necessario, pertanto, rivolgersi a ditte specializzate nel settore;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per gli appalti di seguito riportati:
  - la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
  - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  - i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di garantire, inoltre, l'adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo le condizioni di sicurezza e salubrità dei locali adibiti a servizi pubblici;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a

*contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*”;

- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale è possibile il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto:

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro” secondo il quale “...in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti *infra* 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Autorità ritiene che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici”.
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “*Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*”;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio.

Atteso che alla luce delle disposizioni sopra richiamate e delle caratteristiche proprie dell'intervento in parola, risulta ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto ad un operatore economico;

Considerato:

- che la Ditta Eco System Italia S.r.l., con sede legale in Via Emanuele Gianturco n. 6 - 00196 Roma, O.E. specializzato ed operante nel settore, è stata affidataria del servizio di sanificazione degli uffici della XV Comunità Montana e che interpellata anche per le vie brevi, si è resa sempre disponibile ad effettuare gli interventi nei tempi e alle condizioni richiesti;
- che si è ritenuto opportuno, pertanto, richiedere allo stesso O.E. un preventivo di spesa per l'espletamento del servizio di che trattasi;
- che è stato acquisito, su richiesta di questo servizio, al protocollo dell'Ente in data 10.02.2021 Prot. n. 482 il preventivo di spesa del suddetto O.E. per l'importo di €. 120.00 (I.V.A. esclusa);

Rilevato che secondo le direttive ANAC è possibile procedere all'affidamento diretto anche all'operatore uscente, in presenza dei seguenti presupposti:

- grado di soddisfazione maturato;
- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- qualità della prestazione.

Considerato, altresì:

- che la Ditta in argomento ha eseguito gli interventi affidatigli con diligenza e puntualità;
- che detto importo è da ritenersi congruo in rapporto al servizio da eseguire;

Dato atto, pertanto, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lett. a), e nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Stabilito pertanto di procedere ad affidare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso richiesta di offerta rivolta ad un unico operatore economico, ovvero Trattativa Diretta a Eco System Italia S.r.l., con sede legale in Via Emanuele Gianturco n. 6 - 00196 Roma;

Precisato conseguentemente ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- Che la presente costituisce determinazione a contrarre ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto;
- Che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della salvaguardia della salute pubblica e dei lavoratori;
- Che l'oggetto è costituito dalla prestazione del servizio di sanificazione degli uffici della XV Comunità Montana;
- Che le clausole ritenute essenziali sono contenute nel preventivo;
- Che la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente, della tempestività (risposta ai fabbisogni programmati o rilevati dall'ente con una celere acquisizione della prestazione), della

correttezza (rispetto della buona fede nei rapporti con l'operatore economico coinvolto), della proporzionalità (che richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento) e della economicità;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. INPS\_24938200, richiesta del 17.02.2021 e valido fino al 17.06.2021, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di sanificazione degli uffici della sede dell'Ente all'Operatore Economico Ditta Eco System Italia S.r.l., con sede legale in Roma - Via Emanuele Gianturco n. 6, per l'importo pari ad €. 120,00 (oltre I.V.A.);

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che l'Operatore Economico affidatario ha eseguito, su richiesta dell'Ente e per sopraggiunta ed improrogabile necessità, n. 2 (due) interventi di sanificazione dei locali della sede della XV Comunità Montana e che ha rilasciato i relativi certificati di avvenuta sanificazione;

Viste le sottoelencate fatture rilasciate dall'Operatore Economico ECO SYSTEM ITALIA S.r.l.:

- N. 24 del 30.01.2021 dell'importo di €. 146,40 (€. 120,00 + €. 26,40 per I.V.A. in split payment);
- N. 33 del 19.02.2021 dell'importo di €. 146,40 (€. 120,00 + €. 26,40 per I.V.A. in split payment);

Dato che, pertanto, l'importo da liquidare ammonta ad €. 292,80 di cui €. 240,00 per il servizio ed €. 52,80 per I.V.A. in split payment);

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fornitura del servizio di sanificazione dei locali della sede della XV Comunità Montana all'Operatore Economico ECO SYSTEM ITALIA S.r.l. con sede in Via Emanuele Gianturco, n. 6 - 00196 Roma (RM);

Visto l'art. 1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'IVA e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario Dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste del citato provvedimento del Commissario Straordinario Liquidatore della XV Comunità Montana del 31.12.2020;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
- 2) Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto, le condizioni ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono quelli descritti in premessa;
- 3) Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, all'Operatore Economico Ditta Eco System Italia S.r.l., con sede legale in Via Emanuele Gianturco n. 6 - 00196 Roma, il servizio di sanificazione degli uffici della XV Comunità Montana, per l'importo pari ad €. 120,00 (I.V.A. in split payment esclusa), per ciascun intervento;
- 4) Di dare atto che il suddetto O.E. ha effettuato n. 2 (due) interventi di sanificazione presso la sede dell'Ente;
- 5) Di impegnare, pertanto, la complessiva somma di €. 292,80 a favore dell'O.E. ECO SYSTEM ITALIA S.r.l., con sede in Roma, al Codice 01.06.1.03 Capitolo 10200102 del Bilancio Anno 2021 in corso di redazione;
- 6) Di liquidare all'Operatore economico ECO SYSTEM ITALIA S.r.l., la complessiva somma di €. 292,80 (€. 240,00 + €. 52,80) per il suddetto servizio di sanificazione;
- 7) Di pagare a ECO SYSTEM ITALIA S.r.l., con sede in Roma, la complessiva somma di €. 240,00 (I.V.A. esclusa);
- 8) Di trattenere l'importo dell'I.V.A., pari ad €. 52,80, che sarà versato all'Erario nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. 23/01/2015;
- 9) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 292,80 trova imputazione al Codice 01.06.1.03 Capitolo 10200102 del Bilancio Anno 2021 in corso di redazione;

## **A L L E G A**

1. Fattura N. 24 del 30.01.2021 dell'importo di €. 146,40 (€. 120,00 + €. 26,40 per I.V.A. in split payment);
2. Fattura N. 33 del 19.02.2021 dell'importo di €. 146,40 (€. 120,00 + €. 26,40 per I.V.A. in split payment);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. n. INPS\_24938200 richiesta del 17.02.2021 con scadenza validità del 17.06.2021;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.**

(Geom. Massimo Casnelli)

**XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"  
- ARCE -**

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 03 MAR 2021, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 03 MAR 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

( Dr. Luca Di Maio )



autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993